

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 888 dell'8 agosto 2023

Ordinanza commissariale n. 16 e sue s.m.i. - Rimodulazione dello stanziamento finalizzato al finanziamento delle istanze di contributo per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (esiti E0, E1, E2 ED E3) e a fronte di nuove economie

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5 bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo - con legge 29 dicembre 2022, n. 197 - sino alla data del 31 dicembre 2023.

Visto l'articolo 13 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, con il quale vengono stanziati in favore del Commissario delegato per la Lombardia ulteriori fondi per la ricostruzione per complessivi € 205.000.000,00.

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di Stabilità 2016», con la quale all'articolo 1 - fra l'altro - sono stanziati nuovi fondi destinati alla ricostruzione del patrimonio privato per € 70.000.000,00 (comma 444°).

Richiamata la precedente ordinanza 20 febbraio 2013, n. 16, recante: «Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi e gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0, E1, E2, E3)» e le sue s.m.i., con la quale sono stati disposti ed aggiornati nel tempo i criteri ed i termini per la presentazione delle istanze di contributo per la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi e gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Dato atto del fatto che il Commissario delegato, per l'attuazione della succitata ordinanza n. 16 e s.m.i., ha stabilito, ai sensi dell'art. 1, comma 5°, del decreto-legge n. 74/2012, di avvalersi dei Sindaci per la verifica di ammissibilità al finanziamento degli interventi proposti, nonché per la determinazione del contributo ammissibile.

Dato atto, altresì, del fatto che, nel tempo, la copertura finanziaria delle diverse istanze di contributo a valere sulla succitata ordinanza commissariale n. 16 e s.m.i. ha subito rimodulazioni e/o reimpu-

tazioni legate al progressivo avanzamento dell'attività istruttoria, più precisamente da ultimo con ordinanza commissariale 19 novembre 2020, n. 622 «Ordinanza commissariale n. 16 e sue s.m.i. - Rimodulazione dello stanziamento finalizzato al finanziamento delle istanze di contributo per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (esiti E0, E1, E2 ED E3) e a fronte di economie».

Dato atto che detta Ordinanza Commissariale 19 novembre 2020, n. 622, ha definito, a fronte della spesa stimata aggiornata, che le risorse utili per la concessione dei contributi siano quantificabili in complessivi € 259.000.000,00, così suddivisi:

- quanto a € 183.000.000,00 coperti con risorse assegnate al territorio della Regione Lombardia ed afferenti al meccanismo del credito di imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione, ai sensi dell'articolo 3-bis del d.l. n. 95/2012;
- quanto a € 44.000.000,00 coperti con risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 13, commi 1° e 2°, del d.l. n. 78/2015;
- quanto a € 32.000.000,00 coperti con risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 1, comma 444°, della legge n. 208/2015.

Preso atto dei dati di monitoraggio inerenti lo stato di avanzamento delle attività istruttorie effettuate dai Comuni terremotati, dal quale si evince che, alla data del 30 giugno 2023, la necessità effettiva netta di risorse, per la copertura dei contributi per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 con Esiti E0, E1, E2 ed E3, potrebbe attestarsi a circa € 243.000.000,00, con un'economia rispetto alle previsioni precedentemente fatte di circa 16 milioni di euro.

Considerato che il trend statistico della spesa, dall'avvio delle attività istruttorie, conferma - con l'avanzare di dette attività - una riduzione significativa e costante del fabbisogno e che, conseguentemente, non essendo peraltro neppure più possibile alcun aumento delle concessioni per occorsa decorrenza dei termini, è possibile nell'immediato procedere con una rimodulazione delle risorse riservate al finanziamento dell'ordinanza commissariale n. 16 e s.m.i., al fine di liberare le stesse per destinarle ad altre urgenti attività di ricostruzione, senza che questo determini conseguenze ai fini della copertura delle istanze ancora da istruire.

Ritenuto conseguentemente di poter procedere ad un'ulteriore modifica della norma finanziaria della più volte citata ordinanza Commissariale n. 16 e s.m.i., riducendo lo stanziamento a complessivi € 246.000.000,00, così suddivisi:

- quanto a € 181.000.000,00 coperti con risorse assegnate al territorio della Regione Lombardia ed afferenti al meccanismo del credito di imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione, ai sensi dell'articolo 3-bis del d.l. n. 95/2012;
- quanto a € 44.000.000,00 coperti con risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 13, commi 1° e 2°, del d.l. n. 78/2015;
- quanto a € 21.000.000,00 coperti con risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 1, comma 444°, della legge n. 208/2015;

così da destinare ulteriori 13 milioni di euro ad altre opere di ricostruzione privata.

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», che fissa gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza e, in particolare, gli articoli nn. 26, 27 e 42.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di modificare la norma finanziaria dell'ordinanza n. 16 e s.m.i., mediante sostituzione integrale del 1° comma dell'art. 12 «Norma Finanziaria» con il seguente:

«1. Per l'attuazione della presente ordinanza, sulla base del numero delle schede Ra.S.Da. (C1) presentate e delle schede AeDES rilevate e classificate con esito «E0» «E1» «E2» e «E3» della dimensione media delle unità immobiliari interessate e delle disposizioni di cui all'art.3, le risorse per la concessione dei contributi sono quantificate in complessivi € 246.000.000,00, così suddivisi:

- quanto a € 181.000.000,00 coperti con risorse assegnate al territorio della Regione Lombardia ed afferenti al meccanismo del credito di imposta e dei finanziamenti bancari

Serie Ordinaria n. 34 - Mercoledì 23 agosto 2023

agevolati per la ricostruzione, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95/2012;

- quanto a € 44.000.000,00 coperti con risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 13, commi 1° e 2°, del decreto-legge n. 78/2015;
- quanto a € 21.000.000,00 coperti con risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 1, comma 444°, della legge n. 208/2015.»;

2. di confermare il pieno finanziamento di tutte le istanze presenti nell'elenco cronologico a valere sull'ordinanza commissariale n.16 e s.m.i.;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26, 27 e 42 del d.lgs. n. 33/2013, per quanto rispettivamente applicabili.

4 di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana